



COMUNE DI IDRO

PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 5 DEL 25/02/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E ALIQUOTE TASI - ANNO 2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

L'anno **duemiladiciannove**, addì **venticinque** del mese di **Febbraio** alle ore **20:00**, nella **sala delle adunanze** si è riunito il Consiglio Comunale.

All'inizio risultano presenti i Sigg. Consiglieri:

	Presente	Assente		Presente	Assente
<i>NABAFFA GIUSEPPE</i>	X		<i>RIGHETTI PAOLA</i>	X	
<i>ROVATTI MATTEO</i>		X	<i>FREDDI ELISA</i>	X	
<i>CRESCINI</i>	X		<i>SALVATERRA</i>	X	
<i>ALESSANDRO</i>			<i>AUGUSTA</i>		
<i>MILANI ALESSANDRO</i>	X		<i>ZAMBELLI</i>		X
			<i>STEFANO</i>		
<i>COSTA MARCELLO</i>	X		<i>BONA ANDREA</i>	X	
<i>ARCHETTI</i>	X				
<i>GIANFRANCO</i>					

Presenti 9 Assenti 2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dr. Luca Serafini il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. Nabaffa Giuseppe, in qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

L'Ass. Costa M. espone il punto all'ordine del giorno precisando che è stata confermata l'aliquota del 2,2 per mille, aliquota ferma da diversi anni, nonostante la legge da quest'anno permetta di aumentarla e nonostante l'aliquota massima applicabile data dalla somma di IMU+TASI sia il 10,6 per mille e il nostro comune si attesta al 9,8 per mille. Questo in coerenza con la nostra costante linea amministrativa di non aumentare la pressione tributaria nei confronti dei cittadini. L'Ass. Costa dà illustrazione dell'elenco dei costi per servizi indivisibili alla cui copertura è diretta la TASI, precisando che tali importi sono solo una parte delle spese che sostiene il comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- L'articolo 52 del D. lgs. n. 446/1997 che riconosce ai comuni potestà regolamentare generale in materia di entrate;
- L'art. 1, comma 169, della Legge 296/06, che prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

PRESO ATTO che per il 2019 la legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) non ha confermato il blocco delle aliquote di cui all'art. 1, comma 26 della Legge 208/2015, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 37 della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) il quale per gli anni 2016-2017-2018 al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria sospendeva l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui si prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto al livello di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. A) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

"Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8, e A9 e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore"

VISTO l'art. 1, commi 676-678 della Legge di stabilità 2014 (Legge 147/2013) come modificati dal Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con la Legge 2 maggio 2014 n. 68, dall'art. 1 comma 679, lett. a) e b), della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 e dall'art. 1, commi 14, lett. c) e 54 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che in ordine alla TASI testualmente dispongono:

676. L'aliquota della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015 nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatesi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa

tipologia di immobili anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento".

VISTE:

- la propria deliberazione n. 13 del 29/04/2014 con la quale si è provveduto ad approvare il regolamento dell'imposta IUC relativo ai tributi TASI e TARI;

- la propria deliberazione n. 4 del 17/02/2018 con la quale si è provveduto ad approvare il piano finanziario della T.A.S.I. stabilendo l'aliquota per l'anno 2018 nella misura del 2,2 per mille;

RITENUTO, di confermare per l'anno 2019 l'aliquota TASI nella misura del 2,2 per mille con un gettito previsto di euro 175.400,00 approvando altresì i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta la TASI;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile del responsabile dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000;

tutto ciò premesso con:

- consiglieri astenuti: nessuno
- voti contrari: n° 2 (Bona A., Salvaterra A.)
- voti favorevoli: n° 7, espressi votando in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1. DI STABILIRE che i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta la TASI sono i seguenti:

Servizi generali	36.180,00
Manutenzione patrimonio	10.000,00
Servizio scuola materna	13.400,00
Servizio Istruzione elementare	19.800,00
Servizio Istruzione media	10.020,00
Servizio illuminazione pubblica	86.000,00
TOTALE	175.400,00

2. DI DETERMINARE l'aliquota della TASI per l'anno 2019 nella misura del 2,2 per mille per tutte le tipologie di immobili;

3. DI TRASMETTERE copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite inserimento dell'atto nel portale del federalismo fiscale;

4. DI DARE ATTO che la Legge 68 del 2/05/2014 in vigore dal 06/05/2014, ha stabilito che il versamento della TASI debba essere effettuato nei termini individuati dall'art. 9, comma 3, del D. Lgs. 14/03/2011 n. 23, ovvero entro il 16/06 in acconto e entro il 16/12 a saldo;

5. DARE ATTO che, ai sensi dell'articolo 3, della legge n. 241/90 come modificata dalla legge 15/2005 e dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo, qualunque

soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Lombardia – seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTO di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, stante l'urgenza di provvedere.

Con:

- consiglieri astenuti: nessuno
- voti contrari: n° 2 (Bona A., Salvaterra A.)
- voti favorevoli: n° 7, espressi votando in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

6. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267.

Letto confermato e sottoscritto,

IL SINDACO
Nabaffa Giuseppe
(Sottoscrizione apposta digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Luca Serafini
(Sottoscrizione apposta digitalmente)